

Sentenza n. 5475/2025 pubbl. il 30/09/2025

RG n. 170/2023

Repert. n. 5248/2025 del 30/09/2025

COPIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

così composta:

Benedetta THELLUNG de COURTELARY

Presidente

Marina TUCCI

Consigliere

Mario MONTANARO

Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al **numero 170 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023**, trattenuta in decisione all'udienza del 12.5.2025

tra

COMUNE DI FROSINONE (cod. fisc. 00264560608), in persona del Sindaco *pro tempore*, dott. Riccardo Mastrangeli, elettivamente domiciliato in Roma, Via Principessa Clotilde n. 7, presso lo studio dell'avv. Alberto Fantini (cod. fisc. FNT LRT 61B25 G659A), che lo rappresenta e difende per procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;

-appellante-

e

DELTA LAVORI S.P.A. (cod. fisc. 01480740602), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Alberto La Rocca, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dell'Orologio n. 7, presso lo studio dell'avv. Nicola Marcone (cod. fisc. 04683241006), che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Antonio Radice (cod. fisc.: RDC NTN 61S12 E335N) per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;

-appellata-

e

FALLIMENTO DELLA V. MOSCO & ASSOCIATI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE*-appellata contumace-*

COMUNE DI FROSINONE
PROTOCOLLO GENERALE

e

10 OTT. 2025

POSTA IN ARMO

COMUNE DI FROSINONE
PROTOCOLLO GENERALE

14 OTT 2025

POSTA IN ARRIVO

AIC PROGETTI PROGETTAZIONI COORDINATE DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA S.P.A. (cod. fisc.: 00754160588), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Ferruccio Giovagnoni, **E SEICO S.R.L.** (cod. fisc.: 08527141009), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sergio Tremi, elettivamente domiciliate in Roma, Viale Mazzini n. 11, presso lo studio degli avv. Sergio Gostoli (cod. fisc.: GST SRG 72C21 L840K) e Simone Attianese (cod. fisc.: TTN SMN 76T21 G113Z), che le rappresentano e difendono per procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;

-appellate-

e

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. CON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO CON IL CERTIFICATO N. A7ERRO0808E (cod. fisc.: 10548370963), in persona del Rappresentante Generale per l'Italia, elettivamente domiciliata in Roma, via Vittorio Veneto n. 54 b, presso lo studio dell'avv. Guido Foglia (cod. fisc.: FGL GDU 74H28 H501F), che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Anthony Perotto (cod. fisc.: PRT NHN 66A07 Z114V) per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;

-appellata-

e

ZURICH INSURANCE P.L.C. RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA (cod. fisc.: 07585850584), in persona dei procuratori speciali, Giuseppe Schieppati e Pierfranco Gabasio, elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Poma n. 4, presso lo studio dell'avv. Paolo Gelli, che la rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado;

-appellata-

e

LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. CON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO CON IL CERTIFICATO N. A7BRK00133E (cod. fisc.: 10548370963), in persona del procuratore speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica dell'avv. Chiara Contardi (p.e.c.: chiaracontardi@ordineavvocatiroma.org), che la rappresenta e



Sentenza n. 5475/2025 pubbl. il 30/09/2025

RG n. 170/2023

Repert. n. 5248/2025 del 30/09/2025

difende unitamente agli avv. Cecilia Buresti (cod. fisc.: BRS CCL 66B55 A944Q) e Lucia Salerno (cod. fisc.: SLR LCU 83T45 D086R) per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;

-appellata-

OGGETTO: appalti pubblici sopra soglia di rilevanza comunitaria.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

per **Comune di Frosinone**: *"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, salva ogni ulteriore difesa, per tutte le motivazioni dedotte anche negli atti del giudizio di primo grado, da intendersi qui trascritti, con indicazione delle parti del provvedimento impugnato e delle modifiche richieste da intendersi qui ripetute e trascritte, in riforma della sentenza impugnata: (...)*

b) in via principale e se del caso previa riunione del presente giudizio a quello R.G. n. 3932-1/2022 pendente presso Corte di Appello di Roma Sez. I - per evidente connessione soggettiva ed oggettiva - la cui prossima udienza per la precisazione delle conclusioni risulta fissata per il giorno 2.10.2024:

quanto a Delta Lavori S.p.A.:

- dichiarare la nullità del contratto tra la società Delta Lavori e il Comune di Frosinone per le casuali esposte nel presente atto di appello, per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione in favore del Comune di Frosinone di tutte le somme già corrisposte a Delta Lavori S.p.A. per l'importo complessivo di Euro 2.270.215,00 SAL 1°, 2° e 3° relativi al contratto di appalto oltre interessi di legge e rivalutazione;

- in riforma del capo di sentenza impugnata, revocare le statuizioni della sentenza appellata con le quali, accertata e dichiarata l'illegittimità della risoluzione del contratto di appalto rep. n. 10385 del 26.5.2011 disposta dal Comune di Frosinone con Determinazione dirigenziale n. 88 del 18.1.2016; dichiara la risoluzione ex art. 1453 c.c. del medesimo contratto per inadempimento del Comune di Frosinone, condanna il convenuto Comune di Frosinone al pagamento in favore dei Delta Lavori s.p.a. delle seguenti somme: € 1.390.733,70 a titolo di risarcimento del danno da anomalo andamento per il periodo successivo al 24.10.13, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 18.01.16 al saldo; € 463.606,00 oltre Iva quale corrispettivo per



i lavori eseguiti contabilizzati nel Sal n. 4, oltre interessi ex D. L.vo 231/02; € 423.761,12 oltre Iva quale corrispettivo per i lavori eseguiti dal 25.03.14 al 30.09.14, oltre interessi ex D. L.vo 231/02 dal 30.09.14; rigetta nel resto le domande di parte attrice; rigetta le eccezioni e domande riconvenzionali proposte dal Comune di Frosinone contro Delta Lavori s.p.a.; dichiara la propria incompetenza sulle domande proposte dal Comune di Frosinone contro AIC Progetti S.p.a. e SEICO S.r.l. in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 12 del disciplinare di incarico sottoscritto il 24.10.2006 fra il Comune di Frosinone e R.T.I. V. Mosco; dichiara assorbita ogni altra domanda; condanna il Comune di Frosinone alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Delta Lavori s.p.a., che liquida in € 40.000,00, oltre Iva, Cpa, rimborso spese generali; condanna il Comune di Frosinone alla rifusione delle spese di lite nei confronti di AIC Progetti S.p.a. e SEICO S.r.l., che liquida in complessivi € 40.000,00, oltre Iva, Cpa, rimborso spese generali; compensa le spese di lite nei confronti delle altre parti; pone definitivamente e per l'intero a carico del Comune di Frosinone le spese di CTU e comunque, dichiarare l'insussistenza di qualsiasi ragione creditoria della controparte nei confronti del Comune di Frosinone in quanto le riserve sono inammissibili, tardive e infondate;

- quanto al FALLIMENTO V. MOSCO & ASSOCIATI S.R.L e altri:

nella denegata e non creduta ipotesi di conferma anche parziale della sentenza qui impugnata, dichiarare tenuto e condannare il FALLIMENTO V. MOSCO & ASSOCIATI S.R.L., in proprio e in qualità di mandataria del R.T.I. V. Mosco & Associati S.r.l., AIC Progetti S.p.A. e SEICO a r.l. e/o queste ultime anche in proprio quali mandanti partecipanti del RTI, tenuto conto anche di quanto affermato con la sentenza appellata circa l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva, a garantire e malleare il Comune di Frosinone, per le causali di cui in narrativa, di qualunque somma che il Comune di Frosinone dovesse essere condannato a versare in favore della società Delta Lavori in solido tra loro per l'intero o per la quota di relativa spettanza.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”;

per Delta Lavori S.p.A.: *“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis:*



-rigettare l'appello del Comune di Frosinone, in quanto inammissibile e/o infondato, sia in fatto che in diritto;

-condannare il Comune di Frosinone, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, alle spese e compensi di lite";

per AIC Progetti Progettazioni Coordinate di Architettura e di Ingegneria S.p.A. e SEICO S.r.l.: *"Piaccia all'Ecc. Corte di Appello adita, contrariis reiectis:*

1) respingere il gravame proposto dal Comune di Frosinone in quanto improcedibile ed inammissibile per incompetenza del Giudice adito sulle domande proposte dallo stesso Comune di Frosinone contro AIC Progetti S.p.a. e SEICO S.r.l., in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 12 del disciplinare di incarico sottoscritto il 24.10.2006 fra il Comune di Frosinone e R.T.I. V. Mosco;

2) in via subordinata, respingere il gravame proposto dal Comune di Frosinone, in quanto infondato per i motivi illustrati sub II e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha attribuito la responsabilità delle riserve riconosciute alla Delta lavori S.p.a. in via esclusiva al Comune di Frosinone;

3) in via ulteriormente subordinata, accogliere l'eccezione pregiudiziale proposta in primo grado, illustrata sub III, e per l'effetto accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della Corte dei Conti, per i motivi sopra illustrati;

4) In via definitivamente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dal Comune di Frosinone, attesa l'eventuale responsabilità solidale delle odierne appellate AIC Progetti S.p.a. e della Seico S.r.l.:

4.1) quanto all'AIC Progetti S.p.a., condannare la Zurich Assicurazioni S.p.a., in persona del proprio l.r.p.t., a manlevarla e tenerla indenne da tutti gli importi e da tutte le somme che quest'ultima fosse eventualmente condannata e/o tenuta a pagare in base alla specifica quota di responsabilità ovvero anche in solido con il Fallimento V. Mosco & Associati S.r.l. e Seico S.r.l., al Comune di Frosinone e/o alla Delta Lavori S.p.a.;

4.2) quanto alla Seico S.r.l., condannare gli assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio della polizza n. A7BRK001133E, in persona del



Rappresentante Generale per l'Italia, a manlevarla e tenerla indenne da tutti gli importi e da tutte le somme che quest'ultima fosse eventualmente condannata e/o tenuta a pagare in base alla specifica quota di responsabilità ovvero anche in solido con il Fallimento V. Mosco & Associati S.r.l. e AIC Progetti S.p.a., al Comune di Frosinone e/o alla Delta Lavori S.p.a.;

Con vittoria di spese ed onorari di causa oltre IVA e CPA del doppio grado di giudizio";

per Lloyd's Insurance Company S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato n. A7ERR00808E: "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni avversa domanda, conclusione ed eccezione,

in via pregiudiziale:

- accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della Sentenza nella parte in cui dichiara la legittimazione processuale della AIC s.p.a. e della Seico s.r.l. e conseguentemente dichiarare la cessata materia del contendere del Comune di Frosinone e del Fallimento V. MOSCO & ASSOCIATI S.R.L e, di conseguenza, nei confronti di quest'ultimo e degli Esponenti Assicuratori con ogni conseguente provvedimento di legge;

In subordine, nella denegata ipotesi in cui (i) la Corte non accogliesse la precedente eccezione pregiudiziale e (ii) subordinatamente alla costituzione tempestiva del Fallimento V. MOSCO & ASSOCIATI S.R.L. e della riproposizione tempestiva della domanda di manleva da parte dell'Assicurato Fallimento V. MOSCO & ASSOCIATI S.R.L. nei confronti degli Esponenti Assicuratori:

nel merito:

- rigettare l'appello proposto avverso n. 150/2022 (Nrg. 73617/2013), resa dal Tribunale di

Roma Sez. XVI Civile in data 24 maggio 2021, pubblicata il 5 gennaio 2022 e non notificata in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la suddetta sentenza di primo grado;

in via subordinata condizionata:

- nella non creduta ipotesi di accoglimento del presente gravame, nonché di conseguente accertamento di qualsivoglia responsabilità in capo all'Assicurato (V. MOSCO & ASSOCIATI S.R.L.), rigettare la domanda di manleva nei



confronti di LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. CON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO CON IL CERTIFICATO N. A7ERR00808E;

- in ogni caso, rigettare ogni domanda di manleva avanzata nei confronti di LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. CON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO CON IL CERTIFICATO N. A7ERR00808E;

in via ulteriormente subordinata:

per il caso di accertamento di qualunque responsabilità e/o obbligazione risarcitoria in capo al all'Assicurato (V. MOSCO & ASSOCIATI S.R.L.) nei confronti di parte appellante o nei confronti di qualsiasi altra parte del giudizio, escludere, determinare e/o contenere il corrispettivo obbligo indennitario (e relativa condanna) dell'Assicuratore nei limiti e termini di cui alla Polizza, e/o comunque di legge, ovvero del massimale disponibile ai sensi di Polizza e delle franchigie previste, subordinando altresì il pagamento dell'indennizzo come sopra determinato all'avvenuta dimostrazione del relativo pagamento da parte dell'Assicurato in favore degli aventi diritto;

- limitare l'eventuale obbligo indennitario alla sola quota di pertinenza degli Assicuratori, in ragione della concorrenza degli ulteriori assicuratori ex art. 1910 c.c.; in ogni caso:

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio";

per ZURICH INSURANCE P.L.C. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA:

"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi sopra esposti, rigettata comunque ogni domanda diretta o di manleva avanzata in danno della ZURICH INSURANCE P.L.C., RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA,

IN VIA PRELIMINARE: rigettare la richiesta di riunione del presente giudizio a quello recante il R.G. n. 3932/2022 per assoluta mancanza dei presupposti di applicabilità come previsti dall'art. 335 c.p.c.

IN VIA PRINCIPALE: rigettare il secondo motivo d'appello proposto dal Comune di Frosinone avverso la sentenza impugnata del Tribunale Civile di Roma n. 150/2022 perché inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto, disponendo invece, come ritenuto, sugli altri dispiegati motivi di gravame.



In ogni caso:

- dichiarare il difetto di legittimazione attiva della V. Mosco & Associati S.r.l. per le domande avanzate nei confronti della Zurich Insurance P.l.c., e la tardività di quelle proposte da AIC Progetti S.p.a., con ogni conseguenza di legge;

- dichiarare il difetto di legittimazione passiva della convenuta per inoperatività della garanzia di cui alla polizza invocata n. 450A6239;

- rigettare la domanda attorea e quella di manleva esperita dal Comune di Frosinone avverso la V. Mosco & Associati S.r.l. in quanto infondate in fatto ed in diritto;

- nella denegata ipotesi di accoglimento tanto della domanda attorea quanto di quella di manleva esperita dal Comune di Frosinone avverso la V. Mosco & Associati S.r.l. e di contestuale affermazione dell'obbligo di manleva a carico della Zurich Insurance P.l.c., dichiarare quest'ultima tenuta alla garanzia solo nei limiti del massimale di polizza pari ad euro 250.000,00 e, comunque, previa applicazione dello scoperto contrattuale del 10% e della franchigia fissa frontale di euro 30.000,00.

Con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”;

per Lloyd's Insurance Company Assicuratori S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato n. A7BRK00133E: “(...) In via principale:

rigettare il secondo motivo di appello proposto dal Comune di Frosinone per le ragioni sopra esposte perché inammissibile, improcedibile e comunque infondato.

In via subordinata:

nella denegata ipotesi in cui sia accolto il gravame ex adverso e riproposta una domanda da SEICO nei confronti degli scriventi:

In via preliminare di rito, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Seico s.r.l. e, comunque, dichiarare l'irritualità e improcedibilità della chiamata in causa svolta da quest'ultima nei confronti degli Assicuratori della polizza n. A7BRK00133E.

In via principale,



Sentenza n. 5475/2025 pubbl. il 30/09/2025

RG n. 170/2023

Repert. n. 5248/2025 del 30/09/2025

- dichiarare il proprio difetto di competenza giurisdizionale sulla domanda svolta Seico (e/o qualsivoglia altra parte del giudizio), avverso gli Assicuratori della polizza n. A7BRK00133E in forza della clausola XIII delle Condizioni Generali di Assicurazione, come rilevato in primo grado;

- rigettare le domande svolte nei confronti di Seico perché infondate, per tutte le ragioni esposte in atti.

In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, accerti e dichiari la responsabilità di Seico per i fatti di cui è causa, rigetti la domanda svolta da Seico (e /o ogni altra diversa parte del giudizio), nei confronti degli Scriventi Assicuratori per inoperatività della polizza n. A7BRK00133E, per tutte le ragioni esposte in atti.

In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accertamento di operatività della copertura assicurativa di cui alla Polizza n. A7BRK00133E sottoscritta dai suddetti Assicuratori, per i fatti di cui è causa, contenere l'eventuale indennizzo nei limiti delle previsioni di Polizza, al netto di franchigie e scoperti ivi previsti;

In ogni caso, con vittoria di spese e onorari”.

FATTO E DIRITTO

1. Con atto di citazione notificato in data 22.12.2015 (introduttivo del giudizio iscritto al n. 46 del r.g.a.c. dell'anno 2016), la Delta lavori S.p.A. ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa il Comune di Frosinone, chiedendone la condanna al pagamento di quanto alla stessa dovuto (a titolo di corrispettivi contrattuali, danni, interessi e accessori) per l'esecuzione dell'appalto di lavori di “*Adeguamento delle strade statali numeri 155 e 156 nel tratto urbano, riordino delle infrastrutture viarie, collegamento diretto del Casello autostradale con la S.S. n.6 Casilina (Nodo viario di Frosinone)*”, a decorrere dal 24.10.2013 fino al 15.12.2015, appalto aggiudicato all'attrice dall'Amministrazione comunale convenuta e di cui al contratto sottoscritto il 26.5.2011 (rep. n.10385) (per il periodo precedente la Delta Costruzioni S.p.A. ha notificato altro atto di citazione - introduttivo di un primo giudizio iscritto al n. 73617 del r.g.a.c. dell'anno 2013 dello stesso ufficio giudiziario - per il pagamento dei corrispettivi maturati a tale data e non pagati dall'Amministrazione comunale, nonché per il riconoscimento delle somme richieste con le riserve



Sentenza n. 5475/2025 pubbl. il 30/09/2025

RG n. 170/2023

Repert. n. 5248/2025 del 30/09/2025

dalla n. 1 alla n. 7 iscritte in contabilità al terzo S.A.L., somme aggiornate al 24.10.2013, e tale giudizio è stato definito, in primo grado, dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa con la sentenza n. 150/2022 del 14.12.2022, con cui il Comune di Frosinone è stato condannato al pagamento della somma di € 1.575.149,618, oltre interessi al tasso legale; e avverso tale decisione il Comune di Frosinone ha proposto appello, che risulta pendente innanzi a questa Corte).

Con successivo atto di citazione notificato il 4.6.2016, la Delta Lavori S.p.A. ha promosso un ulteriore giudizio (iscritto al n. 44208 del r.g.a.c. dell'anno 2016), contestando la risoluzione contrattuale disposta dal Comune di Frosinone con Determinazione Dirigenziale n. 88 del 18.1.2016, chiedendo che ne venisse dichiarata l'illegittimità, domandando altresì la risoluzione contrattuale per inadempimento del Committente e il risarcimento dei danni subiti, tra i quali la restituzione del valore delle opere eseguite al lordo del ribasso offerto, l'equivalente del valore delle migliorie offerte non ammortizzate, i danni subiti in conseguenza del perdurare delle condizioni di anomalo andamento dell'appalto e il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'anomalo andamento dell'appalto dal 15.12.2013 al 25.5.2016, il mancato utile sull'importo dei lavori non eseguiti, il mancato utile o la perdita di *chances* sull'importo del secondo stralcio illegittimamente non consegnato all'Impresa, il danno conseguente all'inerzia del Comune successivamente alla risoluzione contrattuale.

In entrambi i giudizi sopra indicati – sia quello iscritto al n. 42 del r.g.a.c. dell'anno 2016 sia quello iscritto al n. 44298 del r.g.a.c. dell'anno 2016 – si è costituito il Comune di Frosinone, chiedendo il differimento della prima udienza al fine di poter chiamare in causa il R.T.I. avente quale mandataria la V. Mosco & Associati S.r.l. (progettista e D.L.), che a sua volta ha chiamato in causa le compagnie assicuratrici delle società raggruppate, la Lloyd's sia per la Mosco V. & Associati S.r.l. sia per la Seico S.r.l. e la Zurich Assicurazioni S.p.A. per la AIC Progetti S.p.A. Tutte le chiamate in causa si sono costituite in entrambi i giudizi.

Con ordinanza assunta all'udienza del 21.9.2017 al giudizio iscritto al n. 42 del r.g.a.c. dell'anno 2016 è stato riunito quello iscritto al n. 44208 del r.g.a.c. dell'anno 2016.



Sentenza n. 5475/2025 pubbl. il 30/09/2025

RG n. 170/2023

Repert. n. 5248/2025 del 30/09/2025

Con sentenza del n. 587/2018 del 12.7.2018 il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha dichiarato il fallimento della V. Mosco & Associati S.r.l. e SEICO S.r.l., e il giudizio di primo grado è stato dichiarato interrotto.

La Delta Lavori S.p.A. ha riassunto il giudizio interrotto e il giudice istruttore del Tribunale di Roma ha fissato l'udienza per il prosieguo. Nel giudizio riassunto si sono costituite la A.I.C. Progetti Progettazioni Coordinate di Architettura e di Ingegneria S.p.A. e SEICO S.r.l., che erano raggruppate alla V. Mosco & Associati S.r.l. nel R.T.I. chiamato in causa.

Con sentenza n. 18116/2022 pubblicata il 7.12.2022 il Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha così deciso: *"in accoglimento parziale delle domande di parte attrice Delta Lavori s.p.a., accerta e dichiara l'illegittimità della risoluzione del contratto di appalto rep. n. 10385 del 26.5.2011 disposta dal Comune di Frosinone con Determinazione dirigenziale n. 88 del 18.1.2016;*

dichiara la risoluzione ex art. 1453 c.c. del medesimo contratto per inadempimento del Comune di Frosinone;

condanna il convenuto Comune di Frosinone al pagamento in favore dei Delta Lavori s.p.a. delle seguenti somme:

€ 1.390.733,70 a titolo di risarcimento del danno da anomalo andamento per il periodo successivo al 24.10.13, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 18.01.16 al saldo;

€ 463.606,00 oltre Iva quale corrispettivo per i lavori eseguiti contabilizzati nel Sal n.4, oltre interessi ex D. L.vo 231/02;

€ 423.761,12 oltre Iva quale corrispettivo per i lavori eseguiti dal 25.03.14 al 30.09.14, oltre interessi ex D. L.vo 231/02 dal 30.09.14;

rigetta nel resto le domande di parte attrice; rigetta le eccezioni e domande riconvenzionali proposte dal Comune di Frosinone contro Delta Lavori s.p.a.;

dichiara la propria incompetenza sulle domande proposte dal Comune di Frosinone contro AIC Progetti S.p.a. e SEICO S.r.l. in virtù della clausola compromissoria di cui all'art.12 del disciplinare di incarico sottoscritto il 24.10.2006 fra il Comune di Frosinone e R.T.I. V. Mosco;

dichiara assorbita ogni altra domanda;



condanna il Comune di Frosinone alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Delta Lavori s.p.a., che liquida in € 40.000,00, oltre Iva, Cpa, rimborso spese generali;

condanna il Comune di Frosinone alla rifusione delle spese di lite nei confronti di AIC Progetti S.p.a. e SEICO S.r.l., che liquida in complessivi € 40.000,00, oltre Iva, Cpa, rimborso spese Generali

compensa le spese di lite nei confronti delle altre parti;

pone definitivamente e per l'intero a carico del Comune di Frosinone le spese di CTU".

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto tempestivamente appello il Comune di Frosinone, svolgendo i motivi riportati di seguito e concludendo come in epigrafe. Nel presente grado di giudizio si è costituita la Delta Lavori S.p.A., che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.

Si sono costituite in appello anche la AIC Progetti Progettazioni Coordinate di Architettura e di Ingegneria S.p.A. e SEICO S.r.l., le quali hanno rilevato come ogni domanda proposta nei loro confronti dall'Amministrazione appellante sia *"improcedibile ed inammissibile per incompetenza del Giudice adito sulle domande proposte dallo stesso Comune di Frosinone contro AIC Progetti S.p.a. e SEICO S.r.l., in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 12 del disciplinare di incarico sottoscritto il 24.10.2006 fra il Comune di Frosinone e R.T.I. V. Mosco"*, e hanno concluso come in epigrafe.

Si è costituita nel presente grado di giudizio la Lloyd's Insurance Company S.A., che ha dato atto del trasferimento alla stessa della Polizza n. A7ERRO0808E (evocata in giudizio dalla V. Mosco & Associati S.r.l.) e della sua conseguente legittimazione quanto alla domanda proposta nei suoi confronti dalla società fallita e, per quanto di interesse, alla costituzione nel presente giudizio di appello.

Più specificamente, ha rilevato come, a partire dal 1° 1.2021, con l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea (c.d. Brexit), le imprese di assicurazione con sede in UK hanno perso i c.d. diritti di *passporting* previsti dalla Direttiva 138/2009/EC (c.d. Solvency II). Per tale ragione, il mercato degli assicuratori Lloyd's ha realizzato un'operazione in virtù della quale le polizze, sottoscritte dal 1993 al 2020 da alcuni dei Sindacati dei Lloyd's (tra i quali quegli



Sentenza n. 5475/2025 pubbl. il 30/09/2025

RG n. 170/2023

Repert. n. 5248/2025 del 30/09/2025

Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio del certificato n. A7ERRO0808E), sono state cedute in blocco, unitamente ai relativi rapporti, anche contenziosi o controversi, alla Lloyd's Insurance Company S.A. (autorizzata a svolgere attività assicurativa e riassicurativa dalla Banca Nazionale del Belgio e regolata dal predetto istituto e dal *Financial Services and Markets Authority of Belgium*). In particolare, il suddetto trasferimento del portafoglio è stato autorizzato in data 25.11.2020 dalla High Court of Justice of England and Wales con effetto dal 31.12.2020 (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellata Lloyd's Insurance Company S.A.) e approvato dai competenti organismi di vigilanza (ovvero la National Bank of Belgium con riguardo alla cessionaria e la *Prudential Regulatory Authority e la Financial Conduct Authority* con riguardo al soggetto cedente). Di ciò, l'autorità di vigilanza italiana ha dato atto nel bollettino di vigilanza n. 2/2021, ove si legge: "*L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito, Prudential Regulation Authority, ha comunicato l'approvazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Society of Lloyd's, con sede nel Regno Unito, a Lloyd's Insurance Company S.A., con effetto dal 30 dicembre 2020*" (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellata Lloyd's Insurance Company S.A.).

Nel merito, la Lloyd's Insurance Company S.A. ha dedotto l'improcedibilità della domanda di condanna proposta dal Comune di Frosinone nei confronti del Fallimento della V. Mosco & Associati S.r.l.

La Zurich Insurance P.L.C., nel costituirsi nel presente grado di giudizio, ha contestato la fondatezza dei motivi di appello svolti dal Comune di Frosinone, ribadendo le eccezioni di inoperatività della polizza e di tardività delle domande proposte nei suoi confronti della AIC Progetti Progettazioni Coordinate di Architettura e di Ingegneria S.p.A. e della SEICO S.r.l.

Si è costituita anche la Lloyd's Insurance Company Assicuratori S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato n. A7BRK00133E, che ha contestato quanto dedotto dal Comune di Frosinone, nell'ambito del secondo motivo di appello, in ordine alla "*assoluta ammissibilità e fondatezza delle domande avanzate dal Comune di Frosinone nei confronti del progettista e direttore dei lavori Mosco, responsabile dell'irregolare andamento*



Sentenza n. 5475/2025 pubbl. il 30/09/2025

RG n. 170/2023

Repert. n. 5248/2025 del 30/09/2025

dell'appalto, per come ampiamente dedotto in primo grado, evidenziato nella CTP, cui si rinvia". E, in ogni caso, ha dedotto anche come l'appello proposto dal Comune di Frosinone non sia fondato "in quanto nel giudizio di primo grado è stata data la prova che il progetto definitivo redatto da Seico come unico contributo alle attività dell'RTI è stato più volte discusso e ampiamente condiviso con l'Amministrazione e ha ottenuto dagli Enti competenti tutte le necessarie approvazioni".

3. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza emessa dalla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma nella parte in cui non ha ritenuto la **NULLITÀ DEL CONTRATTO DI APPALTO**, in primo luogo, **PER "VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE DI RILEVANZA PENALE"**, dedotta in primo grado dal Comune di Frosinone nel proporre domanda riconvenzionale, e che viene dedotta nel presente giudizio di appello, nello svolgere la censura in esame, anche avuto riguardo all'intervenuta sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1739/2021 del 5.10.2021, divenuta irrevocabile in data 22.10.2021, quindi nell'attesa della pubblicazione della sentenza appellata. In particolare, l'Amministrazione comunale appellante deduce che il giudice di prime cure avrebbe negato *"contro l'evidenza, la sussistenza di un accordo criminoso volto all'aggiudicazione dell'appalto"*, laddove le indagini bancarie e patrimoniali effettuate nel corso del procedimento penale avrebbero portato *"ad individuare la sussistenza di un accordo corruttivo tra il La Rocca [legale rappresentante della Delta Costruzioni S.p.A.] ed il Sindaco Marini"*. La censura non merita accoglimento.

3.1. L'appellante censura la sentenza di primo grado laddove ha disatteso la domanda di nullità proposta in via riconvenzionale dall'Amministrazione comunale convenuta per *"la insufficienza e genericità degli elementi dedotti a suo sostegno"*, costituiti dalla consulenza tecnica del P.M. e le intercettazioni telefoniche e ambientali richiamate dalla stazione appaltante convenuta.

Quanto alla consulenza tecnica disposta dal P.M. (secondo cui l'offerta della Delta Lavori S.p.A., aggiudicataria dell'appalto, sarebbe stata meno conveniente di quella di altri concorrenti), il giudice di primo grado ne ha condivisibilmente ritenuta la natura di atto di parte sul quale, nel giudizio penale, non vi è stato contraddittorio. Contrariamente a quanto asserito da parte appellante, infatti, tale consulenza di parte non è stata acquisita nel corso



Sentenza n. 5475/2025 pubbl. il 30/09/2025

RG n. 170/2023

Repert. n. 5248/2025 del 30/09/2025

del dibattimento del giudizio penale (quello definito con la sentenza n. 1739/2021 emessa dal Tribunale di Frosinone il 5.10.2021), e quindi non è stata oggetto di verifica, mediante escussione del consulente che l'ha redatta, in dibattimento, a seguito di cui l'art. 511, co. 3, c.p.p. ne consente l'acquisizione.

Quanto alle trascrizioni delle intercettazioni (dalle quali risulterebbe – secondo parte appellante - l'esistenza di accordi illeciti volto all'aggiudicazione dell'appalto per cui è causa alla Delta Lavori S.p.A.), segnatamente una del 1°4.2011 e l'altra del 2.5.2011, sono entrambe successive all'aggiudicazione dell'appalto pubblico per cui è causa (avvenuta con Determinazione Dirigenziale del 31.1.2011: v. doc. n. 3 del fascicolo di parte Delta Lavori S.p.A. - primo grado di giudizio). Ne consegue che, condivisibilmente, la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma ha ritenuto che le trascrizioni siano state richiamate nel giudizio di primo grado dal Comune di Frosinone in modo *"del tutto generico"* e con rilievi *"inconcludenti rispetto all'affermazione dell'esistenza di un accordo illecito"*.

In verità, e in via del tutto assorbente, le trascrizioni delle suddette intercettazioni non sono state depositate né nel giudizio di primo grado e né – ad ogni buon conto, a prescindere dall'ammissibilità – nel presente grado di appello, sicché le circostanze che si assume emergerebbero dalle stesse non possono essere poste a base della decisione sulla domanda di nullità proposta dall'Amministrazione comunale odierna appellante.

3.2. La sentenza n. 1739 del 5.10.2021 del Tribunale di Frosinone ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di tutti gli imputati – il legale rappresentante della Delta Lavori S.p.A., Alberto La Rocca, il Sindaco del Comune di Frosinone in carica al momento dell'affidamento dei lavori, Michele Marini, un dirigente comunale responsabile del procedimento per l'aggiudicazione dell'appalto alla predetta società, l'arch. Matteo Capuani, e alcuni intermediari, Mauro Tersigni e Beniamino Di Fazio – per i reati di turbata libertà degli incanti e corruzione aggravata in relazione all'affidamento dell'appalto di cui al presente giudizio di appello con riferimento ai contestati reati di turbata libertà degli incanti e corruzione aggravata in relazione all'affidamento dell'appalto di cui al presente giudizio (v. doc. n. 7 del fascicolo di parte appellante); e ha disposto la prosecuzione



Il presente documento è stato redatto in data 14/10/2025 e ha per oggetto la registrazione dell'atto di ingresso in servizio del personale amministrativo. L'atto è stato redatto in conformità con le disposizioni del regolamento comunale e del contratto di lavoro.

Il personale amministrativo in ingresso è stato assegnato alla sezione di competenza e ha preso servizio in data 14/10/2025. L'atto di ingresso è stato firmato dal responsabile della sezione e dal personale in ingresso. L'atto è stato registrato nel registro degli atti di ingresso in servizio.

Il presente documento è stato redatto in data 14/10/2025 e ha per oggetto la registrazione dell'atto di ingresso in servizio del personale amministrativo. L'atto è stato redatto in conformità con le disposizioni del regolamento comunale e del contratto di lavoro.

Il personale amministrativo in ingresso è stato assegnato alla sezione di competenza e ha preso servizio in data 14/10/2025. L'atto di ingresso è stato firmato dal responsabile della sezione e dal personale in ingresso. L'atto è stato registrato nel registro degli atti di ingresso in servizio.

Sentenza n. 5475/2025 pubbl. il 30/09/2025

RG n. 170/2023

Repert. n. 5248/2025 del 30/09/2025

del giudizio nei confronti della Delta Lavori S.p.A. per la sola responsabilità amministrativa di cui al d.lgs. n. 231/2001 (in relazione a cui è intervenuta sentenza entro la scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., come si dirà di seguito).

La sentenza suddetta, dunque, non contiene alcun accertamento della sussistenza delle condotte illecite contestate agli imputati, e non si vede allora come possa fare stato nel presente giudizio o spiegare effetti ai fini civili, e in particolare con riguardo alle domande proposte dal Comune di Frosinone. Infatti, la sentenza di estinzione del reato per intervenuta prescrizione sopra richiamata non è stata emessa al termine e all'esito del dibattimento, ma quando il dibattimento era ancora in corso e quando, tra l'altro, non erano state ancora espletate le prove orali richieste dalle difese degli imputati e della Delta Lavori S.p.A. Ai sensi degli artt. 651 e 652 c.p.p., nel giudizio civile le sentenze penali hanno efficacia di giudicato solo se sono di condanna o di assoluzione, e quindi non se sono di proscioglimento per estinzione dei reati contestati.

Né in senso contrario può rilevare l'inciso, contenuto nella motivazione della suddetta sentenza, secondo cui "*dagli atti non emerge in maniera evidente l'insussistenza di tale fatto o che gli imputati non lo abbiano commesso (art. 129, 2° comma, c.p.p.)*".

Con tutta evidenza, tale statuizione da parte del giudice penale non costituisce un'affermazione di colpevolezza. In particolare, la valutazione di non evidenza non significa esclusione della innocenza, e comunque è una valutazione allo stato degli atti, fatta quando ancora non era stata acquisita alcuna delle prove orali richieste dalla difesa degli imputati, e non erano state acquisite neppure le relazioni dei consulenti tecnici della difesa e i relativi allegati, e non era stata esaurita la produzione documentale difensiva.

3.3. Con la comparsa conclusionale depositata in data 26.6.2025, il Comune di Frosinone ha rilevato che, nelle more, è intervenuta la sentenza n. 326/2024 del 27.2.2024, motivazione depositata il 24.5.2024, resa dal Tribunale di Frosinone nel procedimento penale per responsabilità amministrativa da reato a carico di Delta Lavori S.p.A., la quale è stata dichiarata colpevole del reato ascrittto, vale a dire quello di cui all'art. 25 d.lgs. n. 231/2001 per responsabilità amministrativa da reato di corruzione



aggravata in concorso (artt. 81 cpv., 110, 117, 319, 319bis, 321 e 61 n. 2, 353 c.p.) in relazione all'appalto oggetto del presente giudizio, e dunque condannata alla sanzione pecuniaria di € 300.000,00, con condanna alle spese processuali; applicato nei suoi confronti la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di anni quattro; infine, disposto nei suoi confronti la confisca del profitto del reato ovvero di beni o altre utilità di valore equivalente fino a concorrenza di € 225.694,31. In particolare, parte appellante rileva che, con tale sentenza, con riferimento al contratto d'appalto in essere tra il Comune di Frosinone e la Delta Lavori S.p.A., attinente alla gara d'appalto dei lavori per l'adeguamento della strada "Monti Lepini" nel tratto urbano di Frosinone, detta sentenza avrebbe riconosciuto come Alberto La Rocca, legale rappresentante della società, avesse promosso e organizzato l'azione corruttiva nei confronti del Sindaco del Comune di Frosinone in carica al momento dell'affidamento dei lavori, Michele Marini, con la partecipazione, nel ruolo di intermediari, di un Dirigente Comunale RUP del relativo procedimento, Arch. Capuani, al fine di condizionare l'aggiudicazione dell'opera pubblica di cui alla presente controversia alla Delta Lavori S.p.A.

La sentenza in questione non è stata però prodotta, in allegato a detta memoria (e, dunque, non è "*versata in atti*", come dichiara parte appellante con la suddetta comparsa conclusionale), e, dunque, in ogni caso non sarebbe possibile ritenere che la stessa abbia nel presente giudizio un valore indiziario in ordine alla sussistenza della condotta penalmente rilevante in ragione della quale il Comune di Frosinone deduce la nullità del contratto di appalto stipulato con la società ritenuta penalmente responsabile.

4. In ogni caso, e in via assorbente su tutte le considerazioni che precedono, anche qualora si volesse ritenere – come fa l'Amministrazione comunale appellante – provata l'esistenza di un accordo corruttivo tra il legale rappresentante della Delta Lavori S.p.A. e l'allora Sindaco del Comune di Frosinone, nonché di funzionari di tale Amministrazione, questo non determinerebbe la nullità del contratto di appalto stipulato in data 26.5.2011 per violazione di norme imperative.

4.1. Ai sensi dell'art. 135 del d.lgs. 12.4.2006, n. 163, disciplina applicabile *ratione temporis*, "*qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta*



Sentenza n. 5475/2025 pubbl. il 30/09/2025

RG n. 170/2023

Repert. n. 5248/2025 del 30/09/2025

l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575 [ora artt. 6 e 67 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159], ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto”.

La norma appena richiamata prevede che, anche nel caso di avvenuta condanna per episodi di corruzione nei confronti della stazione appaltante, il contratto di appalto non possa ritenersi nullo, ma che questo sia soltanto risolvibile da parte dell'Amministrazione pubblica, con una valutazione di merito inerente allo stato di esecuzione dello stesso. In ragione della previsione normativa suddetta, quindi, non è possibile ritenere che, nell'attuale assetto del nostro ordinamento (e, soprattutto, in quello esistente al momento della stipula del contratto di appalto per cui è causa), il contratto di appalto stipulato con la Pubblica Amministrazione a seguito di un accordo corruttivo sia nullo per violazione di norme inderogabili in materia di stipula degli stessi, come invece riteneva la giurisprudenza di legittimità formatasi nel sistema previgente (cfr. Cass. civ., Sez. III, 16.2.2010, n. 3672; Cass. civ., Sez. I, 5.5.2008, n. 11031), a cui fa riferimento – con tutta evidenza – parte appellante.

Questa è l'interpretazione della suddetta disposizione normativa fornita anche dall'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, che, con propria Delibera n. 26 dell'8.4.2015, ha ritenuto che *“il Codice dei contratti pubblici, nel disciplinare l'istituto della risoluzione contrattuale, rimette la scelta alla discrezionalità della Stazione appaltante ed esclude ogni automatismo, con l'unica eccezione dell'art. 135, comma 1-bis [la decadenza dell'appaltatore dall'attestazione di qualificazione], a tenore del quale, invece, la risoluzione è*



Sentenza n. 5475/2025 pubbl. il 30/09/2025

RG n. 170/2023

Repert. n. 5248/2025 del 30/09/2025

doverosa. In tutti gli altri casi contemplati dagli artt. 135 e 136 del Codice dei contratti, la risoluzione è un'opzione che la Stazione appaltante ha l'onere di valutare, ma che dovrà essere attuata solo previa attenta comparazione degli interessi in gioco, primi fra tutti quelli pubblici ed economici”.

4.2. Venendo al caso in esame, il Comune di Frosinone, pure venuto a conoscenza dei suddetti procedimenti penali pendenti presso il Tribunale di Frosinone (tanto che lo stesso risulta costituito parte civile nel giudizio penale definitivo con la suddetta sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1739/2021 del 5.10.2021, come è documentato dalla stessa), non ha messo in discussione la prosecuzione del rapporto contrattuale in essere con la Delta Lavori S.p.A., e segnatamente non ha ritenuto di risolvere il contratto di appalto stipulato in data 26.5.2011. E ciò è avvenuto – si deve ritenere – in quanto l'Amministrazione comunale ha ritenuto che vi fosse un interesse pubblico al completamento dei lavori appaltati alla stessa.

Peraltro, nella Determina Dirigenziale n. 88 del 18.1.2016 la risoluzione del rapporto contrattuale per cui è causa è stata motivata con il grave inadempimento dell'appaltatrice, che aveva interrotto l'esecuzione delle opere appaltate (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), non potendo peraltro dedurre l'Amministrazione comunale che, prima della sentenza suddetta, non avrebbe potuto disporre la risoluzione in ragione dell'accordo corruttivo dedotto nel proporre domanda riconvenzionale nel giudizio di primo grado. Secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza amministrativa, infatti, la decisione discrezionale dell'Amministrazione pubblica di risolvere il contratto con l'appaltatore può essere legittimata addirittura dalla semplice adozione di un provvedimento di rinvio a giudizio, senza necessità di attendere una sentenza di condanna, ancorché non definitiva (cfr., tra molte, Cons. Stato, Sez. V, 20.3.2019, n. 1846; Cons. Stato, Sez. V, 27.2.2019, n. 1367; Cons. Stato, Sez. V, 3.9.2018 n. 5142; Cons. Stato, Sez. III, 23.11.2017, n. 5467).

Si deve ritenere, allora, che il Comune appellante, anche a seguito dell'emersione di possibili fenomeni di corruzione e della decisione di costituirsi parte civile nel giudizio nei confronti dell'ex Sindaco, di funzionari della stessa Amministrazione e del legale rappresentante della Delta Lavori S.p.A., non ha inteso risolvere il contratto di appalto per cui è causa, avendo proceduto a



dichiarare la risoluzione per colpa dell'appaltatrice – con determina del 18.1.2016 – soltanto quando quest'ultima ha sospeso l'esecuzione dei lavori.

4.3. L'attuale sistema positivo è dunque teso a garantire la permanenza del vincolo contrattuale, pur nel caso di fenomeni corruttivi che possano avere interessato la fase propedeutica alla sua sottoscrizione – come dedotto dall'odierna appellante – e che, dunque, non necessariamente determinano un vizio del provvedimento di aggiudicazione (con riguardo al quale si dirà di seguito).

La giurisprudenza amministrativa, nel ritenere che un procedimento penale per corruzione, che coinvolga *“l'affidamento per cui qui è causa, senza necessariamente ridondare a vizio di legittimità degli atti della procedura selettiva, avrebbe potuto al più indurre la stazione appaltante a valutare l'opportunità di un intervento in via di autotutela sull'aggiudicazione ovvero di una risoluzione del contratto di appalto già stipulato”*, ha richiamato la *“disciplina di cui al già citato d.l. nr. 90 del 2014, la quale (...) costituisce la miglior conferma del carattere non automaticamente viziante di fatti come quelli emersi durante l'esecuzione dell'appalto di che trattasi (come dimostrato dal fatto che il legislatore ha dovuto escogitare uno strumento ad hoc per impedire all'affidatario di continuare a percepire quello che potrebbe essere il profitto di un reato), e al tempo stesso dell'opzione normativa in favore del mantenimento in essere del rapporto contrattuale scaturito dall'originario affidamento”* (così Cons. Stato, Sez. IV, 20.1.2015, n. 143).

Infatti, l'art. 32 del d.l. 24.6.2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11.8.2014, n. 114) prevede espressamente misure di amministrazione straordinaria per le imprese coinvolte in fattispecie di corruzione per garantire *“la completa esecuzione del contratto di appalto o della concessione”*, che vedono il coinvolgimento dell'A.N.A.C. e della Prefettura competente, la quale ultima è chiamata a nominare un Commissario cui sarà demandata la gestione dell'impresa per garantire l'esecuzione del contratto in questione.

Come chiarito sempre dal Consiglio di Stato, *“l'art. 32 del d.l. anticorruzione si propone l'ambizioso obiettivo di temperare due opposte esigenze: garantire la completa esecuzione degli appalti e neutralizzare il rischio derivante dall'infiltrazione criminale nelle imprese, introducendo un originale e*



innovativo meccanismo di commissariamento. Più in particolare la gestione commissariale - espressamente qualificata come attività di pubblica utilità (poiché essa risponde, primariamente, all'interesse generale di assicurare la realizzazione dell'opera; così C.d.S., sez. III, 28 aprile 2016, n. 1630 ed ancor prima C.d.S., sez. III, 24 luglio 2015, n. 3653) - è volta, attraverso l'intervento del Prefetto, non soltanto a garantire l'interesse pubblico alla completa esecuzione dell'appalto ma anche a sterilizzare la gestione del contratto "oggetto del procedimento penale" dal pericolo di acquisizione delle utilità illecitamente captate in danno della pubblica amministrazione. E non si è mancato di sottolineare che, sotto tale profilo, l'istituto si manifesta come uno strumento di autotutela contrattuale previsto direttamente dalla legge.

(...) La ratio della norma è quella di consentire il completamento dell'opera (ovvero, come nella fattispecie, la gestione del servizio appaltato) nell'esclusivo interesse dell'amministrazione concedente mediante la gestione del contratto in regime di "legalità controllata" (così Cons. Stato, Sez. III, 10.1.2018, n. 93).

5. Nel costituirsi nel giudizio di primo grado il Comune di Frosinone ha dedotto la **NULLITÀ DEL CONTRATTO DI APPALTO** perché consentirebbe il pagamento alla Delta Lavori S.p.A. dei lavori eseguiti malgrado la **MANCANZA DI ADEGUATA COPERTURA FINANZIARIA** assunta a termini di legge. Con il primo motivo di appello si rileva come il giudice di primo grado non si sia pronunciato su tale domanda di nullità proposta in via riconvenzionale da parte convenuta.

Anche con riguardo a tale secondo profilo di censura il primo motivo di appello non è fondato.

5.1. È vero che – come deduce parte appellante – gli artt. 35 del d.lgs. 25.2.1995, n. 77 e 191 T.U.E.L., applicabili al contratto di appalto per cui è causa *ratione temporis* e volti ad assicurare irrinunciabili esigenze di risanamento finanziario, fissano condizioni inderogabili affinché un contratto possa essere costitutivo di obbligazioni a carico dell'ente territoriale, e operano sul versante dell'individuazione del soggetto tenuto all'adempimento, escludendo che lo stesso possa essere – quanto al caso all'esame di questo giudicante – il Comune di Frosinone in carenza di deliberazione ed iscrizione contabile (cfr. Cass. civ., Sez. III, 23.8.2018, n. 21010; Cass. civ., Sez. I, ord.



20.3.2018, n. 6970; Cass. civ., S.U., 18.12.2014, n. 26657; Cass. civ., Sez. I, 1^o.2.2005, n. 1985; Cass. civ., Sez. III, 14.5.2003, n. 7369; Cass. civ., Sez. III, 15.7.2003, n. 11067; Cass. civ., Sez. III, 20.8.2003, n. 12208; Cass. civ., Sez. I, 4.8.2004, n. 14928). In particolare, nel caso di contratto concluso dalla P.A. in assenza di un impegno di spesa legittimamente registrato sul competente intervento o capitolo di bilancio, si realizza una peculiare forma d'imputazione *ex lege* degli effetti di un contratto stipulato da un funzionario, operante nell'ambito di una Amministrazione Pubblica, direttamente a quest'ultimo.

Ciò nondimeno la sentenza di primo grado non merita riforma nella parte in cui ha accolto la domanda della Delta Lavori S.p.A. volta a conseguire il pagamento di lavori non contabilizzati e, conseguentemente, ha condannato l'Amministrazione comunale a pagare l'importo di € 423.761,12, oltre I.V.A., quale corrispettivo per i lavori eseguiti dal 25.3.2014 al 30.9.2014, oltre interessi nella misura di cui al d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dal 30.9.2014, ma invero anche € 463.606,00, oltre I.V.A., quale corrispettivo per i lavori eseguiti contabilizzati nel S.A.L. n. 4, oltre interessi nella misura al d.lgs. n. 231/2002 (senza indicazione della decorrenza degli stessi, e quindi – si deve ritenere – dalla domanda).

5.2. Secondo parte appellante, *“nel momento in cui è stato predisposto e si è ritenuto di realizzare un progetto esecutivo diverso da quello definitivo approvato dalla Regione Lazio il cui importo eccedeva quello del finanziamento regionale, non si sarebbe dovuto procedere alla procedura di gara e all'affidamento dei lavori, non avendo il progetto nella sua interezza la copertura finanziaria (volendosi realizzare aliud pro alio)”*.

Lo stesso Comune di Frosinone osserva, tuttavia, che la *“mancanza dei fondi necessari”* era stata determinata non dal mancato finanziamento dell'opera, bensì dal fatto per cui era intervenuto *“il congelamento dei fondi da parte della Regione”*. Se così è, allora non è possibile affermare – come fa l'odierno appellante – che *“l'opera nella sua interezza per cui anche la procedura di gara e il contratto sottoscritto violano palesemente le norme imperative afferenti all'obbligo che vi sia integrale copertura finanziaria per la realizzazione dell'opera”*.



È di tutta evidenza come parte appellante sovrapponga due piani distinti tra loro: quello relativo alla difformità del progetto esecutivo (predisposto dal R.T.I. di cui era mandataria la fallita V. Mosco & Associati S.r.l.) messo a gara dal Comune di Frosinone con quello approvato dalla Regione Lazio, e quindi ammesso a finanziamento; e quello relativo alla sussistenza di un finanziamento per l'opera appaltata. Si tratta di due piani che non sono sovrapponibili: la circostanza per cui il progetto definitivo su cui è stata formulata l'offerta da parte della Delta Lavori S.p.A., risultata aggiudicataria dell'appalto per cui è causa, fosse diverso da quello ammesso a finanziamento non incide sull'esistenza, però, del finanziamento per l'opera appaltata. Finanziamento che la stessa parte appellante essere stato erogato dalla Regione Lazio e, quindi, essere stato successivamente a tale erogazione in parte congelato.

5.3. Del tutto influente, al fine di escludere l'esistenza di una copertura finanziaria per l'opera appaltata, è la circostanza per cui fosse prevista – come ha rilevato il giudice di primo grado – *“la possibilità di affidare alla medesima impresa senza ulteriore gara anche i lavori dello Stralcio II”*.

Il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha evidenziato come questa facoltà *“era insita nelle originarie previsioni del bando e non derivava, contrariamente a quanto affermato dal Comune, dal contenuto della determina di rettifica”*, quella che parte appellante deduce essere stata adottata in ragione di un accordo criminoso, osservando come quest'ultima fosse *“diretta (...) semplicemente a precisar(...)e il contenuto [della determina] in relazione a quello del bando di gara e dell'offerta presentata dall'Impresa”*. In particolare, e per quanto di interesse con riguardo alla censura in esame, non è possibile sostenere – come fa parte appellante – che la violazione delle disposizioni previste a pena di nullità con riguardo all'obbligo di copertura finanziaria dell'opera appaltata siano state aggirate dalla stessa Amministrazione comunale, in ragione del dedotto accordo criminoso con l'Impresa appaltatrice, *“attraverso l'escamotage della divisione in stralci”*.

Neanche è possibile affermare che *“delle due l'una, o come dice il Tribunale il progetto (primo stralcio) era finanziato e allora non si comprende il congelamento dei fondi da parte della Regione, oppure il progetto non risultava conforme a quello finanziato e allora è innegabile che anche la procedura di gara, ma soprattutto il contratto sottoscritto risulta affetto da nullità”*. Il fatto



Sentenza n. 5475/2025 pubbl. il 30/09/2025

RG n. 170/2023

Repert. n. 5248/2025 del 30/09/2025

che il progetto di cui era prevista la realizzazione da subito con il bando e con il contratto di appalto sottoscritto fosse finanziato è invero implicito – come si è detto sopra – nell'allegazione che i relativi fondi siano stati successivamente “congelati” dalla Regione Lazio, presupponendo ciò che i fondi in questione erano stati erogati ed erano specificamente destinati alla realizzazione di quell'opera, la quale non poteva dunque dirsi – e non era ontologicamente – priva di copertura. Quanto dedotto da parte appellante in ordine al congelamento del finanziamento già erogato ha semmai inciso sui ritardi nei pagamenti, individuati dal giudice di primo grado (sulla scorta di quanto ritenuto dal c.t.u.) come concausa della ritenuta responsabilità dell'Amministrazione comunale per l'anomalo andamento dell'appalto.

5.4. Semmai, parte appellante deduce – a ben considerare, ed a prescindere da ogni considerazione in ordine alla deducibilità come vizio del successivo contratto – *“l'illiceità formale e sostanziale della procedura di gara che ha condotto alla aggiudicazione”*, che però – come si è detto sopra – non sussiste.

Con Determinazione Dirigenziale n. 3024 del 4.12.2009 il Comune di Frosinone ha indetto una gara per l'affidamento dell'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di *“Adeguamento delle strade n. 55 e n. 56 del tratto urbano e riordino delle infrastrutture varie e collegamento diretto del casello autostradale con la S.S. n. 6 “Casilina”*”, per un importo complessivo pari ad € 13.894.557,40. Nel Bando di Gara i lavori erano organizzati in due stralci: Stralcio I, finanziato per un importo pari ad € 9.488.889,33, e Stralcio II, opzionale, per un importo pari ad € 4.405.668,07, per il quale veniva specificato che la stazione appaltante non aveva a disposizione le relative risorse, riservandosi, quindi, di *“affidare o meno all'appaltatore tali opere senza che questo possa sollevare eccezioni o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi”*.

La previsione suddetta da parte del bando di gara - originariamente consentita dall'art. 12 della legge 3.1.1978, n. 1 (*“Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali”*), il quale prevedeva che *“l'appalto dei lavori relativi a lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati e parzialmente finanziati può essere affidato alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente”*, abrogato dall'art.



231, co. 1, lett. r) del d.P.R. 21.12.1999, n. 554 – è legittima anche alla luce della disciplina dettata dalla legge 11.2.1994, n. 109 (*“Legge quadro in materia di lavori pubblici”*), applicabile al contratto *ratione temporis* per cui è causa, che la vieta soltanto nel caso in cui il primo lotto sia stato affidato a trattativa privata (art. 24, co. 7).

6. Con il terzo motivo di appello – da esaminare prima del secondo nell'ordine logico delle questioni – si censura la sentenza di primo grado deduce il vizio di omessa e/o erronea motivazione della sentenza appellata, nella parte in cui ha ritenuto la **TEMPESTIVITÀ DELL'ISCRIZIONE DELLA RISERVA N. 2** volta a conseguire il risarcimento dei danni in capo all'appaltatrice per anomalo andamento, rilevando come, anche al riguardo, il giudice di prime cure *“si limita a riportare pedissequamente quanto riferito dal CTU”*.

Il motivo è fondato.

6.1. Il Comune di Frosinone impugna quella parte della sentenza di primo grado che ha riconosciuto la tempestività della riserva n. 2 iscritta dalla Delta Lavori S.p.A. per chiedere il ristoro dei danni per l'anomalo andamento dei lavori. Infatti, si indica, quale parte della sentenza di primo grado impugnata con tale motivo, quella con cui si è ritenuto che *“la riserva attiene ad una situazione complessiva, rivelatasi progressivamente, determinata principalmente dalla indisponibilità delle aree e dai ritardi maturati nell'espletamento delle procedure espropriative; il CTU quindi, correttamente, rilevato che la riserva è stata apposta solo in occasione del S.A.L. n.3, e quindi successivamente al S.A.L. n. 2, la ha ritenuta tempestiva per tutto il periodo di anomalo andamento successivo al 28.02.2012, data del S.A.L. n. 2”*.

Secondo la Delta Lavori S.p.A., però, parte appellante non esplicita in alcun modo le ragioni di tale censura relativamente alla domanda dell'originaria attrice riguardante l'anomalo andamento successivo al SAL n. 2 (periodo per il quale la riserva è stata apposta e riconosciuta tempestiva), limitandosi a considerazioni che attengono al periodo precedente. E, in relazione a tale periodo, nulla è stato richiesto dall'Impresa e, conseguentemente, nulla è stato riconosciuto dalla sentenza appellata.

In verità, la censura svolta dal Comune di Frosinone alla non ritenuta tardività della riserva iscritta dall'appaltatrice per anomalo andamento dei lavori risulta chiaro. L'appellante deduce che, se *“la riserva attiene ad una situazione*



Sentenza n. 5475/2025 pubbl. il 30/09/2025

RG n. 170/2023

Repert. n. 5248/2025 del 30/09/2025

complessiva, rivelatasi progressivamente, determinata principalmente dalla indisponibilità delle aree e dai ritardi maturati nell'espletamento delle procedure espropriative", allora la stessa doveva essere iscritta quando la situazione si è disvelata, quindi in buona sostanza – quantomeno in occasione del S.A.L. n. 2, e non del S.A.L. n. 3. Oltre ad essere chiara, la deduzione svolta da parte appellante, nel censurare la decisione del primo giudice, è fondata.

6.2. Con la riserva in esame (aggiornata con la riserva n. 14), iscritta sul registro di contabilità (firmato con riserva) in data 11.10.2012 ed esplicitata in data 18.10.2012 (v. doc. n. 74 del fascicolo dell'appellata Delta Lavori S.p.A. – primo grado di giudizio), l'appaltatrice ha lamentato l'anomalo andamento dei lavori, stante la mancata consegna degli stessi, con conseguenti asseriti maggiori costi e danni. Come riporta lo stesso c.t.u. nell'elaborato definitivo depositato, il Comune di Frosinone ha dedotto, nell'eccepire l'inammissibilità della domanda risarcitoria per anomalo andamento dell'appalto, che è stata iscritta, quindi, *"undici mesi dopo la D.G.G. n. 554 del 25 novembre 2011, un anno e mezzo dalla prima consegna parziale dei lavori (30 maggio 2011), circa un anno dopo la seconda consegna parziale dei lavori (30 settembre 2011)".*

Come rileva lo stesso giudice di primo grado, *"tardività della riserva per andamento anomalo, proposta nel SAL n. 3 dell'11 ottobre 2012, quindi, rileva il Comune, undici mesi dopo la D.G.G. n. 554 del 25 novembre 2011, un anno e mezzo dalla prima consegna parziale dei lavori (30 maggio 2011), circa un anno dopo la seconda consegna parziale dei lavori (30 settembre 2011)".* Nel proporre appello il Comune deduce che *"La riserva n. 2 è iscritta dalla Delta sul registro di contabilità in data 11.10.2012, ossia dopo più di un anno e mezzo dalla prima consegna parziale dei lavori (30 maggio 2011) e a distanza di circa un anno dalla seconda consegna parziale dei lavori (30 settembre 2011), sì da configurarsi oltremodo tardiva".*

Non assume rilevanza, al fine di far sorgere un onere di iscrizione della riserva, e dunque di ritenere intempestiva la riserva n. 2, *"(...)la deliberazione di G.C. n. 425 del 25.2.2011, ritualmente comunicata(...)* [alla Delta Lavori S.p.A.] *(che impartiva l'indirizzo politico-amministrativo di procedere all'attività di verifica della fattibilità tecnica di una perizia di variante che*



prevedesse in località Madonna della Neve una soluzione viaria di superficie in luogo del progettato sottopasso"); e che, dunque, "la società appaltatrice era comunque a conoscenza della situazione relativa a detta parte di opera". Questa deliberazione atteneva, infatti, ai lavori di cui al Secondo Stralcio, e quindi per cui non era prevista l'esecuzione, pure essendo stati appaltati, come si è detto sopra.

Di contro, assume rilevanza l'avvenuta consegna parziale il 30.5.2011 dei lavori appaltati, quelli che dovevano essere senz'altro oggetto di esecuzione in ragione di quanto previsto dal bando di gara (e dal contratto di appalto). A seguito di tale consegna, e quindi della redazione del relativo verbale, è sorto l'onere per la Delta Lavori S.p.A. di iscrivere riserva in ordine al dedotto anomalo andamento dei lavori, seppure con riserva di esplicitarli nei quindici giorni e di successivamente aggiornare la riserva stessa. In quella occasione, infatti, l'impresa ebbe (o, comunque, poteva avere) piena contezza dell'insorgere dell'evento dannoso. Questo non è avvenuto primo del S.A.L. n. 3, e quindi senz'altro tardivamente, essendo dunque inammissibile la domanda proposta nell'introdurre il giudizio di primo grado e accolta con la sentenza appellata.

6.3. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, *"nei pubblici appalti, è obbligo dell'impresa inserire una riserva nella contabilità contestualmente all'insorgenza e percezione del fatto dannoso; in particolare, in relazione ai fatti produttivi di danno continuativo la riserva va iscritta contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza del fatto lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il "quantum" può essere successivamente indicato. Ne consegue che, ove l'appaltatore non abbia la necessità di attendere la concreta esecuzione dei lavori per avere consapevolezza del preteso maggior onere che tale fatto dannoso comporta, è tardiva la riserva formulata solo nel s.a.l. successivo (Cass., nn. 10949/2014, 23670/2006, 5540/2004)"* (così Cass. civ., Sez. I, ord. 9.11.2018, n. 28801; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, 19.5.2014, n. 10949).

Peraltro, anche con specifico riguardo alle riserve dell'appaltatore derivanti da fatti dannosi continuativi, la Suprema Corte ha chiarito che devono essere iscritte nella contabilità contestualmente o immediatamente dopo l'insorgenza dell'evento lesivo, percepibile con la normale diligenza, mentre il



Sentenza n. 5475/2025 pubbl. il 30/09/2025

RG n. 170/2023

Repert. n. 5248/2025 del 30/09/2025

quantum può essere indicato successivamente (cfr., con riguardo all'art. 31, co. 2, del d.m. n. 145/2000, applicabile anche al nostro giudizio *ratione temporis*, Cass. civ., Sez. I, ord. 24.5.2024, n. 14522).

Inoltre, e più in generale, *“l'appaltatore che, in relazione a situazioni sopravvenute, intenda far valere pretese relative a compensi aggiuntivi rispetto al prezzo contrattuale ha l'onere di inserire, nella contabilità, formali riserve entro il momento della prima iscrizione successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni, e ciò anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la potenzialità dannosa delle quali si presenti, peraltro, già dall'inizio obbiettivamente apprezzabile – secondo criteri di media diligenza e di buona fede – e consenta, pertanto, una corretta valutazione della situazione in base ai dati disponibili, onde segnalare, conseguentemente, alla parte committente il presumibile, maggiore esborso da affrontare (salvo poi a precisarne la relativa entità nelle registrazioni successive - o in sede di chiusura del conto finale - se la quantificazione sia, al momento, impossibile)”* (così Cass. civ., Sez. I, 1°.12.1999, n. 13399; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, 28.12.1993, n. 12863).

6.4. Nel caso in esame, peraltro, il c.t.u. ha ritenuto la riserva n. 2, oggetto del presente giudizio, *“un'indebita duplicazione della riserva n. 1, con cui è stato chiesto il risarcimento per l'anomalo andamento dei lavori”*. Riserva questa che non è non oggetto della presente causa, ma di quella definita con sentenza n. 150/2022 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 14.12.2022.

Come si legge nell'elaborato definitivo depositato in data 8.7.2021, la riserva n. 1 – con cui l'appaltatrice *“Conferma delle riserve in atti (riserve ai verbali di consegna parziale dei lavori n. 3 del 28 maggio 2012 e n. 4 del 28 giugno 2012, di sospensione temporanea dei lavori dell'8 agosto 2012, di ripresa parziale dei lavori del 21 settembre 2012) - non risulta essere quantificata e, pertanto, non iscritta a bilancio”*. Ad avviso del c.t.u., questo determinerebbe, con riguardo alla quantificazione del danno (che è quello di cui tratta il consulente), che la stessa è *“assorbita dalla successiva riserva n. 2”*.

Sotto il profilo – invero, logicamente antecedente e pregiudiziale – della tempestività, invece, la rilevata mancata quantificazione determina



l'inammissibilità della riserva n. 1, che si deve ritenere come non apposta proprio in quanto non quantificata nei quindici giorni successivi. Infatti, la quantificazione dell'importo invocato per la revisione dei prezzi costituisce requisito necessario della corrispondente pretesa, in conformità ai principi di giustizia, efficienza e buon andamento della P.A., la quale deve essere messa in grado di conoscere tempestivamente l'entità delle somme richieste per consentire i necessari controlli relativi alla loro spettanza ed all'eventuale loro liquidazione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 4.2.2016, n. 2186). E questo in quanto, come osserva la Suprema Corte, *"l'esistenza di un diritto soggettivo [e il suo tempestivo esercizio] non escludere di per sé la necessità di una quantificazione dell'importo (Cass. 13734/2003; 4702/2006; 15013/2011)"*.

L'art. 31 del d.m. 19.4.2000, n. 45 (*"Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni"*) – dopo avere previsto al co. 2 che *"Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore (...)"* – dispone, al co. 3, che *"Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento"*.

Per quanto di interesse nel presente giudizio (vale a dire, la tempestività della riserva n. 2), una volta che la riserva n. 1, con cui è stata dedotto dall'appaltatrice, per la prima volta, l'anomalo andamento dei lavori, si deve ritenere come non iscritta (per non essere stata tempestivamente quantificata), non è possibile ricondurre a quest'ultima dedotto con la riserva successiva, la quale costituirebbe – come ha ritenuto il c.t.u. – una duplicazione della prima, e quindi neanche è possibile far discendere la tempestività della riserva n. 2 all'avvenuta iscrizione della riserva n. 1.



7. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma, aderendo alle conclusioni a cui è pervenuto il c.t.u. nominato in quel grado di giudizio, ha ritenuto la **RESPONSABILITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE PER L'ANOMALO ANDAMENTO DEI LAVORI**. In particolare, il Comune di Frosinone deduce che il giudice di prime cure non avrebbe valutato correttamente il materiale istruttorio, in particolare avrebbe omesso di valutare le osservazioni e censure del Comune di Frosinone e del suo c.t.p., ritenendo dunque sussistente la sua responsabilità per il dedotto anomalo andamento dell'appalto, che invece sarebbe imputabile esclusivamente alla condotta tenuta dalla Delta Lavori S.p.A.

Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere aderito acriticamente alle conclusioni del c.t.u. con riguardo alla **QUANTIFICAZIONE DELLE RISERVE ISCRITTE DALLA DELTA LAVORI S.P.A.**, e riconosciute dal giudice di primo grado, senza esaminare le censure mosse alla c.t.u. da parte dell'Amministrazione comunale. In particolare, si deduce come non sia condivisibile la quantificazione del c.t.u. in ordine ai maggiori oneri spettanti all'appaltatrice per l'anomalo andamento dei lavori, e segnatamente laddove, premesso che *"L'importo degli oneri da anomalo andamento dell'appalto deve essere riparametrato al periodo oggetto del presente giudizio, escludendo la frazione riferibile al giudizio anteriore"*, ha riconosciuto *"per l'intera voce dell'anomalo andamento: TOTALE Euro 1.390.733,70"*.

Entrambi i motivi sopra riportati sono assorbiti dalla ritenuta inammissibilità della domanda risarcitoria proposta dall'appaltatrice con riguardo all'anomalo andamento dell'appalto in ragione della tardiva iscrizione della riserva n. 2, con cui è stato richiesto il ristoro di tale danno.

8. Nell'ambito del secondo motivo di appello il Comune di Frosinone censura la decisione di primo grado laddove ha ritenuto la propria **"INCOMPETENZA SULLE DOMANDE PROPOSTE DAL COMUNE DI FROSINONE CONTRO AIC PROGETTI S.P.A. E SEICO S.R.L. IN VIRTÙ DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA di cui all'art. 12 del disciplinare di incarico sottoscritto il 24.10.2006 fra il Comune di Frosinone e R.T.I. V. Mosco"**. In particolare, premessa *"l'assoluta ammissibilità e fondatezza delle domande avanzate dal Comune di Frosinone nei confronti del progettista e direttore dei lavori Mosco, responsabile*



dell'irregolare andamento dell'appalto, per come ampiamente dedotto in primo grado, evidenziato nella CTP (...)", il Comune appellante deduce che la domanda proposta dallo stesso – che qualifica di responsabilità extracontrattuale – non è ricompresa nell'ambito della generica previsione della clausola compromissoria di stile inserita nel contratto di appalto stipulato con dallo sesso con il R.T.I. di cui era mandataria la V. Mosco & Associati S.r.l.

8.1. Preliminarmente, è opportuno osservare che, intervenuto nel corso del presente giudizio il fallimento della V. Mosco & Associati S.r.l., società capogruppo dell'A.T.I. e di essa mandataria, la capacità processuale della mandataria va riconosciuta in capo alle mandanti rimaste *in bonis*, la AIC Progetti S.p.A. e la SEICO S.r.l., nei cui confronti infatti il giudizio di primo grado è stato riassunto dal Comune di Frosinone.

Ogni eventuale ragione di credito asseritamente vantata dal Comune di Frosinone nei confronti della V. Mosco & Associati S.r.l., associata oltre che mandataria, dovrà essere fatta valere esclusivamente in sede fallimentare, e quindi con giudizio di ammissione al passivo fallimentare.

Infatti, ai sensi dell'art. 52 l.fall., *"il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V [92-103], salvo diverse disposizioni della legge"*. Ne consegue che l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto al procedimento di formazione dello stato passivo a contraddittorio incrociato di esclusiva competenza del giudice delegato ex articoli 52 e 93 della legge Fallimentare, con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'improcedibilità qualora il fallimento sia intervenuto nel corso del giudizio, trattandosi di una questione *litis ingressus impediens*, siccome l'azione è stata proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito.

Una volta divenuta improcedibile la domanda risarcitoria proposta dal Comune di Frosinone nei confronti della V. Mosco & Associati S.r.l., quale associata nel R.T.I. di cui era mandataria, resta travolta anche la domanda



Il sottoscritto, nato a _____ il _____, residente a _____, ha
 dichiarato che ha preso in considerazione la possibilità di acquistare
 un'abitazione in _____, e che ha richiesto informazioni presso
 l'Ufficio di _____, dove ha appreso che per l'acquisto di un'abitazione
 in _____ è necessario versare una somma di _____, che
 rappresenta il prezzo di acquisto della stessa, e che tale somma
 deve essere versata in contanti, o in rate, a seconda delle
 condizioni di acquisto concordate con il venditore.

Il sottoscritto, nato a _____ il _____, residente a _____, ha
 dichiarato che ha preso in considerazione la possibilità di acquistare
 un'abitazione in _____, e che ha richiesto informazioni presso
 l'Ufficio di _____, dove ha appreso che per l'acquisto di un'abitazione
 in _____ è necessario versare una somma di _____, che
 rappresenta il prezzo di acquisto della stessa, e che tale somma
 deve essere versata in contanti, o in rate, a seconda delle
 condizioni di acquisto concordate con il venditore.

Il sottoscritto, nato a _____ il _____, residente a _____, ha
 dichiarato che ha preso in considerazione la possibilità di acquistare
 un'abitazione in _____, e che ha richiesto informazioni presso
 l'Ufficio di _____, dove ha appreso che per l'acquisto di un'abitazione
 in _____ è necessario versare una somma di _____, che
 rappresenta il prezzo di acquisto della stessa, e che tale somma
 deve essere versata in contanti, o in rate, a seconda delle
 condizioni di acquisto concordate con il venditore.

Il sottoscritto, nato a _____ il _____, residente a _____, ha
 dichiarato che ha preso in considerazione la possibilità di acquistare
 un'abitazione in _____, e che ha richiesto informazioni presso
 l'Ufficio di _____, dove ha appreso che per l'acquisto di un'abitazione
 in _____ è necessario versare una somma di _____, che
 rappresenta il prezzo di acquisto della stessa, e che tale somma
 deve essere versata in contanti, o in rate, a seconda delle
 condizioni di acquisto concordate con il venditore.

Il sottoscritto, nato a _____ il _____, residente a _____, ha
 dichiarato che ha preso in considerazione la possibilità di acquistare
 un'abitazione in _____, e che ha richiesto informazioni presso
 l'Ufficio di _____, dove ha appreso che per l'acquisto di un'abitazione
 in _____ è necessario versare una somma di _____, che
 rappresenta il prezzo di acquisto della stessa, e che tale somma
 deve essere versata in contanti, o in rate, a seconda delle
 condizioni di acquisto concordate con il venditore.

Sentenza n. 5475/2025 pubbl. il 30/09/2025

RG n. 170/2023

Repert. n. 5248/2025 del 30/09/2025

proposta da tale raggruppamento nei confronti della Compagnia assicurativa della società fallita, e quindi nei confronti della Assicuratori dei Lloyd's che hanno assunto il rischio della polizza n. A7ERR00808E.

8.2. Soprattutto, e in via del tutto assorbente, una volta che – come si è detto sopra – deve dichiararsi inammissibile la domanda risarcitoria proposta dalla Delta Lavori S.p.A. con riguardo all'anomalo andamento dell'appalto, e quindi deve essere riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato il Comune di Frosinone a risarcire all'appaltatrice tale danno, resta assorbita la domanda di manleva proposta dall'Amministrazione comunale nei confronti delle imprese *in bonis* del R.T.I. di cui era mandataria la Mosco V. & Associati S.p.A.

Tale raggruppamento – e, quindi, in sede di riassunzione a seguito di fallimento della mandataria le imprese raggruppate – è stato chiamato in causa dal Comune di Frosinone convenuto per essere tenuto indenne di quanto fosse stato eventualmente condannato a pagare a titolo di risarcimento del danno da anomalo andamento dell'appalto, come emerge dalla lettura sia dell'atto di citazione per chiamata in causa, nonché da tutti gli atti del giudizio di primo grado, dalla sentenza appellata e dallo stesso atto di appello. L'accoglimento del secondo motivo di appello proposto dall'Amministrazione comunale sotto il profilo dell'eccezione inammissibilità della domanda risarcitoria accolta dal giudice di primo grado assorbe l'esame della censura avverso la ritenuta incompetenza del giudice ordinario con riguardo alla domanda di "manleva" proposta nei confronti delle imprese del R.T.I. incaricato della progettazione. E questo assorbe ogni statuizione con riguardo alla domanda di garanzia (questa volta propria) proposta dalle imprese raggruppate *in bonis*, la AIC Progetti S.p.A. e la SEICO S.r.l. nei confronti, rispettivamente, della Lloyd's Insurance Company Assicuratori S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato n. A7BRK00133E.

9. Con il quarto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove ha accertato illegittimità della **RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE** disposta dal Comune di Frosinone con Determinazione Dirigenziale n. 88 del 18.1.2016, ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. n. 136/2006. Parte appellante deduce – in buona sostanza – come non sia ravvisabile il proprio inadempimento, come ha invece ritenuto



il giudice di prime cure, e ciò in ragione di tutto quanto dedotto nel proporre appello in ordine alla ritenuta imputabilità al Comune di Frosinone dell'anomalo andamento dei lavori; e come, di contro, debba ritenersi il grave inadempimento della Delta Lavori S.p.A. alle obbligazioni assunte con il contratto di appalto in data 26.5.2011, con dichiarazione dell'avvenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento della appaltatrice ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. n.163/2006, come già invocata in via amministrativa. Il motivo è fondato.

9.1. Il giudice di primo grado ha ritenuto che *"Alla luce (...) [della] esclusiva imputabilità alla stazione appaltante dell'anomalo andamento del contratto, e sulla gravità delle sue conseguenze dannose, si palesa del tutto ingiustificata la risoluzione del contratto di appalto disposta dal Comune, dovendosi considerare non imputabili all'Impresa nella valutazione complessiva e comparativa della condotta delle parti prevista dall'art. 1460 c.c. Essa dunque si deve qualificare come un atto unilaterale di rifiuto della prestazione della controparte per sé stesso idoneo, e tanto più in presenza delle ulteriori condotte della stazione appaltante sinora esaminate, a fondare la domanda di risoluzione contrattuale proposta da Delta Lavori, che pertanto deve essere accolta"*.

In altri termini, la Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma ha ritenuto imputabile alla stazione appaltante la risoluzione del contratto di appalto per cui è causa per le stesse ragioni per cui ha ritenuto imputabile alla stessa l'anomalo andamento dell'appalto. Come si è detto sopra, con il secondo motivo di appello il Comune di Frosinone censura tale valutazione del giudice di primo grado, operata al fine di ritenere sussistente il presupposto soggettivo della responsabilità a tale titolo dedotta dalla Delta Lavori S.p.A. e di cui questa ha domandato il ristoro con la riserva n. 2.

9.2. Il giudice di primo grado ha ritenuto imputabile al Comune di Frosinone l'anomalo andamento dei lavori aderendo alle conclusioni a cui è pervenuto il proprio c.t.u. (il quale – diversamente da quanto dedotto da parte appellante – ha anche dato atto delle osservazioni svolte dall'odierna appellante alle conclusioni di cui alla bozza trasmessa), che ha individuato ed elencato diverse concause, *"che hanno riguardato diverse fasi dell'appalto, dalla fase*



Il sottoscritto, nato a _____ il _____, residente a _____, ha
 dichiarato che ha preso visione del presente atto e che lo stesso
 non ha alcun vizio di legittimità e che non ha alcun interesse a
 contestare il suo contenuto. Ha inoltre dichiarato che non ha
 alcun diritto di opposizione o di impugnazione nei confronti
 dell'atto stesso.

Il sottoscritto, nato a _____ il _____, residente a _____, ha
 dichiarato che ha preso visione del presente atto e che lo stesso
 non ha alcun vizio di legittimità e che non ha alcun interesse a
 contestare il suo contenuto. Ha inoltre dichiarato che non ha
 alcun diritto di opposizione o di impugnazione nei confronti
 dell'atto stesso.

Il sottoscritto, nato a _____ il _____, residente a _____, ha
 dichiarato che ha preso visione del presente atto e che lo stesso
 non ha alcun vizio di legittimità e che non ha alcun interesse a
 contestare il suo contenuto. Ha inoltre dichiarato che non ha
 alcun diritto di opposizione o di impugnazione nei confronti
 dell'atto stesso.

Il sottoscritto, nato a _____ il _____, residente a _____, ha
 dichiarato che ha preso visione del presente atto e che lo stesso
 non ha alcun vizio di legittimità e che non ha alcun interesse a
 contestare il suo contenuto. Ha inoltre dichiarato che non ha
 alcun diritto di opposizione o di impugnazione nei confronti
 dell'atto stesso.

Il sottoscritto, nato a _____ il _____, residente a _____, ha
 dichiarato che ha preso visione del presente atto e che lo stesso
 non ha alcun vizio di legittimità e che non ha alcun interesse a
 contestare il suo contenuto. Ha inoltre dichiarato che non ha
 alcun diritto di opposizione o di impugnazione nei confronti
 dell'atto stesso.

iniziale relativa al finanziamento dell'opera ed alla progettazione nei suoi tre livelli (preliminare, definitivo ed esecutivo), alla fase realizzativa, anche con riferimento ad inadempienze e ritardi nell'espletamento delle necessarie procedure amministrative in materia di espropri e di richiesta di titoli autorizzativi"; e ha ritenuto che dette concause "hanno generato le predette anomalie scaturite principalmente da: carenze progettuali; criticità connesse al sottopasso Madonna della Neve; problematiche connesse al finanziamento dell'opera; ritardi nelle procedure espropriative; problematiche legate alla conduzione delle attività connesse alla Direzione Lavori" (v. elaborato peritale definitivo depositato in data 8.7.2021 - pag. 74).

Tutte le concause individuate dal consulente sono state ritenute da questi (e, quindi, dal giudice di prime cure) imputabili a fatto e colpa del Comune di Frosinone, e afferiscono quasi tutte alla realizzazione del sottopasso Madonna della Neve, escludendo conseguentemente qualsiasi responsabilità dell'impresa appaltatrice con riguardo a tali concause che hanno determinato l'anomalo andamento dell'appalto e che, pertanto, questo dovesse essere imputato alla stazione appaltante. Conseguentemente, il giudice di primo grado ha ritenuto che sia illegittima la risoluzione disposta dalla stazione appaltante in via amministrativa e, di contro, che debba essere dichiarata la risoluzione per inadempimento non di scassa importanza del committente convenuto.

9.3. Nella valutazione di imputabilità della sussistenza di un inadempimento di non scarsa importanza in capo al Comune di Frosinone e, quindi, del presupposto della dichiarata risoluzione per colpa dello stesso del contratto di appalto in data 26.5.2011, si deve però escludere la rilevanza, ai fini del dedotto anomalo andamento dell'appalto, della mancata realizzazione del sottopasso di via Madonna della Neve. E, quindi, si deve escludere la rilevanza delle vicende in ragione delle quali, principalmente, il c.t.u. nominato in primo grado ha ritenuto sussistente la responsabilità del committente per il dedotto anomalo andamento.

La realizzazione di tale sottopasso, pure messa a gara in quanto prevista nel progetto definitivo predisposto dal R.T.I. di cui era mandataria la V. Mosco & Associati S.r.l. (ma non previsto nel progetto finanziato dalla Regione Lazio), era stata da subito evidenziata all'impresa dal Comune come eventuale,



Sentenza n. 5475/2025 pubbl. il 30/09/2025

RG n. 170/2023

Repert. n. 5248/2025 del 30/09/2025

considerato che l'area in questione non era stata oggetto della consegna parziale di cui al verbale del 30.5.2011 e che, con Delibera di Giunta Comunale n. 554 del 25.11.2011, la stazione appaltante decise *"di procedere alle attività per la verifica della fattibilità tecnica di una perizia di variante (...) con l'individuazione in corrispondenza del nodo di piazza Madonna della Neve di una soluzione viaria di superficie, invece del progettato sottopasso"*.

Soprattutto, parte appellante rileva - sulla base di quanto documentato in atti, e segnatamente della stessa documentazione esaminata dal c.t.u. - che *"escludendo il sottopasso di Madonna della Neve, all'impresa è stato consegnato il 96,5 % dei tratti di strada da realizzare, ossia la quasi totalità della strada prevista nell'appalto"*. E che *"di quello consegnato, ossia di 3.224,43 metri lineari, l'impresa ha poi effettivamente realizzato 2.663,85 metri lineari che corrispondono all'80% [più precisamente, il 79,7%] di strada che doveva essere effettivamente sistemata"*.

I dati numerici sopra riportati discendono risultano, in particolare, dagli atti di gara, ancora prima che dalla c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado, da cui emerge come l'appalto per cui è causa prevedesse l'adeguamento in totale di 3.708,80 metri lineari di strada, che possono essere così suddivisi: (a) 3.342,30 metri lineari di strada non comprendenti il sottopasso Madonna della Neve; (b) 366,50 metri lineari di strada costituenti il sottopasso.

9.4. Ciò preliminarmente rilevato, nella valutazione della sussistenza di un inadempimento dell'appaltatrice non si può prescindere dal considerare – come, invece, ha fatto il giudice di prime cure – che la condotta inadempiente che è stata imputata alla Delta Lavori S.p.A. con la Determina Dirigenziale n. 88 del 18.1.2016 è quella di non avere provveduto a completare l'opera – quindi, i lavori consegnati, e non il sottopasso di Madonna della Neve, pure messo a gara – *"per sua libera scelta e suo preciso calcolo, considerato il giudizio in corso"*, per questo intendendo il primo giudizio proposto dalla Delta Lavori S.p.A. nei confronti del Comune di Frosinone innanzi al Tribunale di Roma, quello introdotto con atto di citazione notificato in data 22.12.2015 (e che è stato iscritto al n. 46 del r.g.a.c. dell'anno 2016).

Peraltro, l'appaltatrice non ha sostanzialmente contestato tale circostanza posta a fondamento della disposta risoluzione, e quindi la condotta in ragione della quale è stato ritenuto dall'Amministrazione comunale il suo



Sentenza n. 5475/2025 pubbl. il 30/09/2025

RG n. 170/2023

Repert. n. 5248/2025 del 30/09/2025

inadempimento non di scarsa importanza, piuttosto indirettamente giustificando la stessa con la deduzione di plurimi inadempimenti del committente.

Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la condotta contestata dal Comune di Frosinone all'impresa, e per la quale l'Amministrazione ha disposto la risoluzione del contratto di appalto in data 26.5.2019 con la Determina Dirigenziale n. 88 del 18.1.2016, risulta di per sé sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto di appalto da parte della stazione appaltante (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 3.2.2025, n. 2574; Cass. civ., Sez. I, ord. 9.5.2018, n. 11189). Soprattutto, in quanto tale, nell'ambito di una valutazione dei reciproci inadempimenti delle parti (non effettuata dal Tribunale di Roma), quello dell'appaltatrice, contestato e posto alla base della disposta risoluzione, assume rilevanza prevalente rispetto ai dedotti inadempimenti della stazione appaltante.

In una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti, infatti, è necessario avere riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 8.11.2016, n. 22626; Cass. civ., Sez. II, 3.7.2000, n. 8880; Cass. civ., Sez. II, 3.2.2000, n. 1168; Cass. civ., Sez. II, 1°3.1995, n. 2347). Alla luce dei dati numerici sopra riportati non si può mettere in discussione che le vicende relative al sottopasso Madonna delle Neve, anche qualora si volesse ritenere sussistente in relazione alle stesse una condotta inadempiente del Comune di Frosinone, incidano sull'equilibrio sinallagmatico del contratto di appalto per cui è causa in misura assai meno rilevante della condotta di sospendere l'esecuzione dei lavori.

9.5. Non può essere condivisa, quindi, la decisione di primo grado laddove ha accolto la domanda di accertamento dell'illegittimità della risoluzione disposta dal Comune di Frosinone del contratto di appalto stipulato con la Delta Lavori S.p.A. in data 26.5.2019, non avendo il Tribunale di Roma valutato come la condotta contestata all'appaltatrice, e posta alla base della risoluzione disposta con la Determina Dirigenziale n. 88 del 18.1.2016, costituisse una condotta tale da fondare senz'altro la disposta risoluzione e, soprattutto, assorbente rispetto a qualsiasi altra eventuale condotta



Sentenza n. 5475/2025 pubbl. il 30/09/2025

RG n. 170/2023

Repert. n. 5248/2025 del 30/09/2025

inadempiente della stazione appaltante, che pure il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente.

Né è possibile sostenere che gli inadempimenti posti in essere dalla Delta Lavori S.p.A. si pongano a valle di plurimi inadempimenti della stazione appaltante, individuati dal c.t.u., e quindi – in buona sostanza – che la sospensione dei lavori da parte dell'appaltatrice sia conseguenza delle condotte inadempienti dell'Amministrazione comunale. Infatti, in presenza di inadempimenti contrattuali reciproci, la loro valutazione comparativa non può essere effettuata in base a un criterio meramente cronologico, addebitando la colpa alla parte che si sia resa inadempiente per prima, ma deve essere condotta secondo un criterio di proporzionalità, confrontando le condotte in base alla loro incidenza sul sinallagma contrattuale (cfr. Cass. civ., Sez. II, 26.5.2025, n. 14030).

Conseguentemente, deve essere riformata la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto illegittima la risoluzione del contratto di appalto per cui è causa da parte del Comune di Frosinone e, di contro, ha ritenuto di procedere alla risoluzione del contratto stesso per colpa dello stesso, accogliendo la domanda proposta dalla Delta Lavori S.p.A. nell'introdurre il giudizio di primo grado.

10. In conclusione, l'appello proposto dal Comune di Frosinone avverso la sentenza n. 18116/2022 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 7.12.2022 deve essere accolto sia con riguardo alla dichiarazione di illegittimità della risoluzione del contratto di appalto in data 26.5.2011 disposta con Determina Dirigenziale n. 88 del 18.1.2016, nonché con riguardo alla dichiarazione di risoluzione per colpa del Comune di Frosinone, sia quanto alla ritenuta ammissibilità della domanda di risarcimento del danno da anomalo andamento dell'appalto e, in riforma di tale decisione, deve essere revocata: (i) la statuizione del giudice di primo grado con cui *"accerta e dichiara l'illegittimità della risoluzione del contratto di appalto rep. n.10385 del 26.5.2011 disposta dal Comune di Frosinone con Determinazione dirigenziale n.88 del 18.1.2016"*; (ii) la statuizione del giudice di primo grado con cui *"dichiara la risoluzione ex art. 1453 c.c. del medesimo contratto per inadempimento del Comune di Frosinone"*; (iii) la condanna dell'odierno appellante a corrispondere la somma di "€



1.390.733,70 a titolo di risarcimento del danno da anomalo andamento per il periodo successivo al 24.10.13, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 18.01.16 al saldo"; e, quindi, l'Amministrazione comunale deve essere condannata a pagare alla Delta Lavori S.p.A.: (a) la somma tra "€ 463.606,00 oltre Iva quale corrispettivo per i lavori eseguiti contabilizzati nel Sal n.4, oltre interessi ex D. L.vo 231/02" a decorrere dalla domanda, e quindi dal 22.12.2015; (b) "€ 423.761,12 oltre Iva quale corrispettivo per i lavori eseguiti dal 25.03.14 al 30.09.14, oltre interessi ex D. L.vo 231/02 dal 30.09.14" a decorrere dal 30.9.2014.

In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione *ex lege* della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L, 22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ., Sez. III, 5.6.2007, n. 13059).

Con riguardo alle parti in relazione a cui la presente sentenza non incide sulle statuizioni di primo grado, e quindi alla dichiarazione di incompetenza con riguardo alle domande proposte nei confronti della AIC Progetti Progettazioni Coordinate di Architettura e di Ingegneria S.p.A. e della SEICO S.r.l., ma anche nei confronti delle Compagnie di assicurazione convenute, le statuizioni assunte dal giudice di primo grado restano ferme. E anche la statuizione del giudice di primo grado in ordine alla c.t.u. deve essere tenuta ferma.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza complessiva nel presente giudizio, in particolare risultando il Comune di Frosinone comunque soccombente con riguardo alle domande di condanna proposte dalla Delta Lavori S.p.A., e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, parametrize quale valore della causa alla condanna come riformata. Quanto ai compensi del presente grado di giudizio da liquidare in favore della AIC Progetti Progettazioni Coordinate di Architettura e di Ingegneria S.p.A. e della SEICO S.r.l., nonché in favore delle Compagnie appellata, deve essere



operata la diminuzione del 50% ai sensi dell'art. 4, co. 1, del d.m. 10.3.2014, n. 55 in ragione della natura dell'attività difensiva prestata.

P.Q.M.

La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede:

accoglie l'appello proposto dal Comune di Frosinone avverso la sentenza n. 18116/2022 emessa dal Tribunale di Roma - Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 7.12.2022 e, per l'effetto, in parziale riforma di tale decisione:

- **revoca** la statuizione con cui *"accerta e dichiara l'illegittimità della risoluzione del contratto di appalto rep. n. 10385 del 26.5.2011 disposta dal Comune di Frosinone con Determinazione dirigenziale n.88 del 18.1.2016"*;
- **revoca** la statuizione con cui *"dichiara la risoluzione ex art. 1453 c.c. del medesimo contratto per inadempimento del Comune di Frosinone"*;
- **dichiara** inammissibile la domanda di condanna del Comune di Frosinone al risarcimento del danno da anomalo andamento dell'appalto per il periodo successivo al 24.10.2013;
- **revoca** la condanna del Comune di Frosinone a pagare alla Delta Lavori S.p.A. la somma di *"€ 1.390.733,70 a titolo di risarcimento del danno da anomalo andamento per il periodo successivo al 24.10.13, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 18.01.16 al saldo"*, disposta con la sentenza appellata;
- **condanna** il Comune di Frosinone a pagare alla Delta Lavori S.p.A. l'importo di *"€ 463.606,00 oltre Iva quale corrispettivo per i lavori eseguiti contabilizzati nel Sal n. 4, oltre interessi ex D. L.vo 231/02"* a decorrere dal 22.12.2015 ed *"€ 423.761,12 oltre Iva quale corrispettivo per i lavori eseguiti dal 25.03.14 al 30.09.14, oltre interessi ex D. L.vo 231/02 dal 30.09.14"* a decorrere dal 30.9.2014;
- **condanna** il Comune di Frosinone a rimborsare alla Delta Lavori S.p.A. le spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 27.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;



conferma nel resto la sentenza di primo grado;

condanna il Comune di Frosinone a rimborsare alla Delta Lavori S.p.A. le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 24.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;

condanna il Comune di Frosinone a rimborsare alla AIC Progetti Progettazioni Coordinate di Architettura e di Ingegneria S.p.A. e alla SEICO S.r.l., con vincolo di solidarietà tra loro, le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;

condanna il Comune di Frosinone a rimborsare alla Lloyd's Insurance Company S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato n. A7ERRO0808E le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge; NO FASE DECISIONE – NON HA DEPOSITATO CONCL.

condanna il Comune di Frosinone a rimborsare alla Zurich Insurance P.L.C. Rappresentanza Generale per l'Italia le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;

condanna il Comune di Frosinone a rimborsare alla Lloyd's Insurance Company Assicuratori S.A. con riferimento al rischio assunto con il certificato n. A7BRK00133E le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge.

Roma, 22.9.2025

IL GIUDICE EST.

Mario Montanaro

IL PRESIDENTE

Benedetta Thellung de Courtelary



ATTESTO

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3 bis comma 2 e 6, comma 1 L.53/94 e dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm. che la sentenza n. 5475/2025 della Corte di Appello di Roma notificata è copia informatica conforme ottenuta ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, DL 179/2019, introdotto dal DL 90/2014, del corrispondente provvedimento informato digitale estratto dal fascicolo informatico n. 170/2023 R.G. della Corte di Appello di Roma.

Relata di notifica ex art. 1 Legge 21.1.1994 n. 53**Cron. n. 7338**

Io sottoscritto Avv. Paolo Gelli, con studio in Roma, Via Carlo Poma n. 4, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n. 1001/2006 del 27.7.2006 not., per conto di **Zurich Insurance Plc** (P.IVA – C.F. 07585850584), come da delega in atti, ho notificato l'atto di cui sopra a:

- 1) **Comune di Frosinone** – in persona del Sindaco pro tempore, – presso la casa Comunale sita in Via Marco Tullio Cicerone n. 22 – Frosinone – (FR) – cap. 03100 - a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R n. 78534455674-3 spedita dall'ufficio Postale di Roma Prati;
Roma

Avv. Paolo Gelli



